

Pubblicato il 18/01/2017

N. 00209/2017REG.PROV.COLL.

N. 05254/2016 REG.RIC.

N. 07134/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5254 del 2016,
proposto da:

Alessandra Luzi, Andrea Menichelli, Andrea Milillo, Simona Montesi,
Maria Rosciano e Luca Zampieri, rappresentati e difesi dagli avvocati
Nunzio Pinelli C.F. PNLNNZ46R12G273C e Giuseppe Pinelli C.F.
PNLGPP77S05G273O, con domicilio eletto presso l'avvocato
Giuseppe Pinelli in Roma, via Crescenzo n. 25;

contro

Ministero della Salute in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;

Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso C.F. PRZLNE63A71H501U, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti di

Santi Cannizzaro, Fabiana Cancrini, non costituiti in giudizio;

sul ricorso in appello numero di registro generale 7134 del 2016, proposto da:

Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso C.F. PRZLNE63A71H501U, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

contro

Cristina Fioravanti, Valeria Lollobrigida, Mariella Salomone, Sara Bordacconi, Marzia Frascchetti, Francesca Paris, Alessandra Luzi, Andrea Menichelli, Andrea Milillo, Maria Rosciano, Simona Montesi e Luca Zampieri non costituiti in giudizio;

Agnieszka Kinga Guzikowska, Maddalena Rufo, Valentina Mari, Riccardo Ricci, Valentina Soccodato, Antonella Scipione, Federica Di Troia, Laura Zappalà, Simona Finocchi, Roberta D'Ambrosio, Chiara Pascucci, Tiziana Manieri Iurino, Federica Rocchi, Sara Ambrosi, Chiara Delli Colli, Emanuela Maffei e Andrea Mariggìò, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Pinelli C.F. PNLGPP77S05G273O e Nunzio Pinelli C.F. PNLNNZ46R12G273C, con domicilio eletto presso l'avvocato Giuseppe Pinelli in Roma, via Crescenzo n. 25;

nei confronti di

Ministero della Salute in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato
C.F. 80224030587, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;

Santi Cannizzaro, Fabiana Cancrini non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma,
Sezione III *quater*. n. 4568/2016, resa tra le parti, concernente la
graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di
Regione Lazio e di Agnieszka Kinga Guzikowska e di Maddalena
Rufo e di Valentina Mari e di Riccardo Ricci e di Valentina Soccodato
e di Antonella Scipione e di Federica Di Troia e di Laura Zappalà e di
Simona Finocchi e di Roberta D'Ambrosio e di Chiara Pascucci e di
Tiziana Manieri Iurino e di Federica Rocchi e di Sara Ambrosi e di
Chiara Delli Colli e di Emanuela Maffei e di Andrea Mariggì;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il
consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe
Pinelli, Elena Prezioso e l'avvocato dello Stato Marco La Greca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 68/2015, i signori Cristina Fioravanti, Alessandra Luzi, Olga Mastrangelo, Valeria Lollobrigida, Mariella Salomone, Giulia Pellicciari, Agnieszka Kinga Guzikowska, Luca Pugliese, Eleonora Marrucci, Arianna Cafarotti, Andrea Milillo, Sara Bordacconi, Jessica Bondi, Giorgio Carlino, Giovanni Corbo, Maddalena Rufo, Valentina Mari, Antonella Guarino, Simona Montesi, Riccardo Ricci, Valeria La Salvia, Marzia Frascetti, Andrea Menichelli, Valentina Soccodato, Anjali Iadevaia, Antonella Scipione, Serena Cantarano, Claudia Lia, Federica Di Troia, Giorgia Picchiotti, Laura Zappalà, Maria Rosciano, Simona Finocchi, Roberta D'Ambrosio, Chiara Pascucci, Tiziana Manieri Iurino, Giampaolo Tocci, Federica Rocchi, Sara Ambrosi, Oreste Sacchetti, Antonio Capodanno, Chiara Delli Colli, Silvia Gatti, Emanuela Rossetti, Emanuela Maffei, Roberto Colletti, Serena Ovidi, Domenico Biondo, Francesca Paris, Andrea Mariggìo e Luca Zampieri impugnavano:

- la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014-2017, nella quale risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso;
- il decreto assessoriale di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso, n. G14405 del 2014;
- i verbali della Commissione di concorso;
- il decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, come modificato

dal decreto ministeriale 26 agosto 2014, recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cui omette di stabilire l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale;

- l’avviso del Ministero della Salute in G.U. concorsi 29 aprile 2014 n. 33, nonché il bando di concorso regionale in B.U.R. Lazio nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;

- i verbali del 6 novembre e dell’1 dicembre del Ministero della Salute nella parte in cui valuta i rilievi dei candidati sulle domande non più in forma anonima ed ormai a graduatorie pubblicate.

I ricorrenti esponevano di avere partecipato in data 17 settembre 2014 al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina Generale per il triennio 2014/2017 svoltosi su base regionale con test uguale per tutte le regioni.

Esponevano inoltre: a) di avere partecipato per la Regione Lazio e di aver conseguito tutti un punteggio superiore ai 60/100imi che era quello minimo ai fini dell’inserimento nella graduatoria, tranne Zampieri, Luzi, Mastrangelo, Lollobrigida, Salomone, Guzikowska, Marrucci, Cafarotti, Milillo, Montesi, Menichelli, Rosciano e Sacchetti che hanno invece conseguito un punteggio inferiore a 60 e, pertanto, non risultano inseriti in graduatoria; b) che nella Regione Lazio la correzione sarebbe avvenuta manualmente e si sarebbero verificate altre irregolarità; c) premesse alcune note sulle irregolarità che avrebbero caratterizzato la prova in Sicilia, Campania, Puglia e Lazio,

che alcune domande erano errate come dimostrato dagli esposti di alcuni candidati che hanno prodotto la necessità della convocazione presso il Ministero della Salute della Commissione ex art. 3, comma 3 del d.m. 7 marzo 2006 la quale non si è pronunciata nemmeno a concorso già espletato.

Gli interessati hanno proposto le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 33, ultimo comma, 34, commi 1, 2, e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 264/1999 e dell'art. 7 comma 2 del d.m. 5 febbraio 2014 n. 85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; 2) Violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e dell'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del d.m. 7 marzo 2006, degli articoli 3, 4, 34 e 97 Cost., violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità travisamento e sviamento dalla causa tipica; 3) violazione del principio di paternità della prova di concorso, violazione del principio di trasparenza e par condicio dei concorrenti; 4) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento; 5) violazione del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon

andamento; 6) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis del concorso, violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; 7) violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento; 8) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, della legge n. 241 del 1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali; violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità; violazione dell'art. 10 dell'Allegato A al d.m. 5 febbraio 2014, n. 85; 9) violazione del principio di segretezza della prova e della lex specialis di concorso; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione e falsa applicazione del d.MIUR 24 aprile 2012, n. 74 e dell'Allegato 1, degli articoli 3, 4, 34, 97 Cost., violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica.

Concludevano chiedendo, per il caso di mancato accoglimento della domanda di annullamento con riespansione del diritto all'ammissione al corso, il risarcimento in forma specifica, o comunque il risarcimento del danno da perdita di chance e chiedevano comunque l'ammissione in sovrannumero sulla base della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 e senza borsa.

Con motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2015 i ricorrenti

ulteriormente gravavano il d.a. del 12 dicembre 2014, n. G17918 (B.U.R.L. n. 10 del 16.1.22014) di approvazione della graduatoria a seguito della correzione di alcuni meri errori materiali.

Con la sentenza in epigrafe, n. 4568 in data 19 aprile 2016, il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione Terza quater, in parte dichiarava cessata la materia contendere, in parte dichiarava inammissibile l'impugnazione e in parte la dichiarava improcedibile.

2.a. Avverso la predetta sentenza i signori Alessandra Luzi, Andrea Menichelli, Andrea Milillo, Simona Montesi, Maria Rosciano e Luca Zampieri propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 5254/2016, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio chiedendo la declaratoria dell'inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello,

Si è costituito in giudizio anche il Ministero della Salute chiedendo il rigetto dell'appello.

2.b. Avverso la stessa sentenza, nella parte in cui dichiara improcedibile il ricorso dei candidati Fioravanti, Bordacconi, Rufo, Mari, Ricci, Frascchetti, Menichelli, Soccodato, Scipione, Di Troia, Zappalà, Finocchi, D'Ambrosio, Pascucci, Manieri Iurino, Rocchi, Ambrosi, Delli Colli, Maffei, Paris, Mariggìo ha proposto appello la Regione Lazio, chiedendo la sua riforma, per quanto di ragione, e il rigetto nel merito dell'impugnazione da loro proposta.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute depositando solo il relativo atto.

Si sono costituiti in giudizio i signori Agnieszka Kinga Guzikowska, Maddalena Rufo, Valentina Mari, Riccardo Ricci, Valentina Soccodato, Antonella Scipione, Federica Di Troia, Laura Zappalà, Simona Finocchi, Roberta D'Ambrosio, Chiara Pascucci, Tiziana Manieri Iurino, Federica Rocchi, Sara Ambrosi, Chiara Delli Colli, Emanuela Maffei e Andrea Mariggìò chiedendo il rigetto dell'appello.

2.c. Le cause sono state assunte in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2016.

3. I ricorsi in appello in epigrafe devono essere riuniti onde deciderli con unica pronuncia essendo rivolti avverso la stessa sentenza di primo grado.

Come già riferito al punto 1 che precede gli odierni appellanti e appellati, laureati in medicina, hanno partecipato al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014 -2017 per la Regione Lazio, senza ottenere l'idoneità.

Gli stessi, insieme ad altri candidati, dichiarati non vincitori, hanno impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, gli atti ritenuti lesivi del loro interesse.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha diviso in alcune categorie i ricorrenti, adottando pronunce diverse.

3.a. Per quanto riguardo gli appellati Agnieszka Kinga Guzikowska, Maddalena Rufo, Valentina Mari, Riccardo Ricci, Valentina

Soccodato, Antonella Scipione, Federica Di Troia, Laura Zappalà, Simona Finocchi, Roberta D'Ambrosio, Chiara Pascucci, Tiziana Manieri Iurino, Federica Rocchi, Sara Ambrosi, Chiara Delli Colli, Emanuela Maffei e Andrea Mariggì il primo giudice ha affermato che *“questi sono stati ammessi alla frequenza del corso, senza borsa di studio, con provvedimento cautelare della Sezione richiamato nella ricostruzione in fatto e deve presumersi, in difetto di diverse deduzioni sul punto, che lo stiamo regolarmente frequentando.*

Tale circostanza induce a ritenere che essi abbiano definitivamente conseguito il bene della vita anelato (l'ammissione al corso, appunto), cosicché al tempo dell'odierna pronuncia può essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito dell'impugnativa senza che peraltro tale pronuncia trovi un ostacolo nell'ammissione disposta con riserva, quantomeno alla luce dell'art. 27, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 il quale dispone, proprio con riguardo alla formazione specifica in medicina generale, che «l'accesso alle varie fasi in cui il corso è articolato è subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza».

Non è invece invocabile a tal fine l'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 che, come chiarito dalla Sezione in più occasioni, trova applicazione alle sole abilitazioni e non anche ai concorsi, tanto più per l'ammissione a corsi di studio o di specializzazione.”

Tale argomentazione è stata fatta propria dagli appellanti Alessandra Luzi, Andrea Menichelli, Andrea Milillo, Simona Montesi, Maria Rosciano e Luca Zampieri i quali sostengono giustappunto, sotto diversi profili, che essendo stati ammessi con riserva al corso di cui si

tratta, frequentandolo con profitto previa stipula della necessaria assicurazione, la loro ammissione si sarebbe consolidata e non potrebbe quindi essere posta in discussione; ogni discussione sulla legittimità dell'ammissione sarebbe quindi oramai superflua.

La tesi degli appellanti non può essere condivisa, mentre deve essere condivisa l'argomentazione proposta dalla Regione Lazio.

La tesi sostenuta dalla Regione appellante è conforme all'orientamento espresso da C. di S., III, 8 giugno 2016, n. 2448, con la quale è stato affermato che: *“l'ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l'interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale (Cons. St., sez. III, 16 giugno 2015, n. 3038)”*.

Lo stesso principio è stato affermato da C.di S., III, 6 maggio 2016, n. 1839, in un caso analogo a quello che ha dato origine alla presente controversia.

Atteso che il Collegio non vede motivo per discostarsi da tale orientamento l'argomentazione deve essere disattesa.

Deve inoltre essere rilevato che nel presente grado gli appellati

Agnieszka Kinga Guzikowska, Maddalena Rufo, Valentina Mari, Riccardo Ricci, Valentina Soccodato, Antonella Scipione, Federica Di Troia, Laura Zappalà, Simona Finocchi, Roberta D'Ambrosio, Chiara Pascucci, Tiziana Manieri Iurino, Federica Rocchi, Sara Ambrosi, Chiara Delli Colli, Emanuela Maffei e Andrea Mariggìo non ripropongono le censure dedotte in primo grado che il Tribunale Amministrativo non ha esaminato, avendo dichiarato l'improcedibilità del ricorso.

Tali argomentazioni non possono quindi essere esaminate dal giudice d'appello.

3.b. Per quanto riguarda gli appellanti Alessandra Luzi, Andrea Menichelli, Andrea Milillo, Simona Montesi, Maria Rosciano e Luca Zampieri il Tribunale ha così stabilito: *“quanto infine ai ricorrenti, diversi da quelli fin qui menzionati, che non sono stati neppure collocati in graduatoria per non aver raggiunto il punteggio minimo di 60 prescritto dal bando (Zampieri, Luzi, - omissis -, Milillo, Montesi, Menichelli, Rosciano e - omissis -), va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnativa da questi spiegata in quanto, come correttamente rilevato dalla difesa regionale, per essi non è stata articolata puntualmente la prova di resistenza in modo da chiarire in che modo, in caso di attribuzione del punteggio relativo ai quesiti ritenuti errati, questi avrebbero potuto superare la predetta soglia di sbarramento. Né diversamente può ritenersi che sopravviva un interesse di costoro ad avere scrutinata la domanda, formulata in estremo subordine, per l'annullamento dell'intero procedimento concorsuale, tenuto conto che essa si porrebbe in irrimediabile conflitto con le posizioni processuali degli altri ricorrenti a vario titolo ammessi al corso de quo, così esponendosi ad una*

dichiarazione di inammissibilità”.

3.c. Gli appellanti contestano in primo luogo la declaratoria dell'inammissibilità della loro impugnativa per mancata dimostrazione del superamento della cosiddetta “prova di resistenza”, affermando di non essere stati in grado di dimostrare che l'accoglimento della censure proposte avrebbe comportato il superamento del concorso a causa dell'illegittimo impedimento opposto dall'Amministrazione all'accesso agli atti da loro richiesto.

L'argomentazione – contestata in fatto dalla parte resistente - non può essere condivisa in quanto era onere degli attuali appellanti insorgere avverso il diniego di accesso agli atti con gli strumenti posti a loro disposizione dall'ordinamento.

Avendo essi prestato acquiescenza al comportamento dell'Amministrazione non possono sottrarsi alle conseguenze della loro omissione.

Peraltro, è vero che la cosiddetta “prova di resistenza” è indispensabile nelle controversie che riguardano la collocazione di diversi aspiranti a una posizione di vantaggio nella relativa graduatoria, in quanto necessaria per accertare se l'accoglimento delle censure proposte farebbe conseguire alla parte attrice una posizione in graduatoria utile per ottenere il bene della vita cui aspira; tale prova non può, invece, essere richiesta qualora la parte attrice persegua l'interesse strumentale all'annullamento totale della procedura in vista della sua ripetizione, onde ottenere una nuova possibilità di concorrere.

L'impugnazione ora in esame è quindi inammissibile nella parte in cui contiene censure a contenuto demolitorio dell'intera procedura.

3.d. Gli appellanti propongono nuovamente, nel presente grado del giudizio, le censure relative alle modalità di svolgimento delle prove, che non hanno assicurato l'anonimato degli elaborati e anzi nemmeno la loro paternità; inoltre, il disordine nel quale si sarebbero svolte le prove ha ulteriormente inficiato la loro regolarità.

Tali argomentazioni, ammissibili per quanto rilevato al punto 3.c, devono essere respinte.

Infatti, le stesse sono contestate in punto di fatto dalle parti appellate e sono prive di dimostrazione, particolarmente necessaria sotto il profilo della riferibilità delle argomentazioni stesse alla concreta situazione degli appellanti, e devono quindi essere respinte.

3.d. Gli appellanti sostengono l'erronea formulazione di alcuni quesiti.

Tali doglianze sono inammissibili, per quanto esposto al punto 3.c.

Deve essere rilevato come le suddette censure non possano portare all'annullamento totale della procedura ma solo alla correzione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

Di conseguenza, non conoscendo il punteggio riportato dagli appellanti non è possibile accertare se l'accoglimento delle censure ora in esame consentirebbe loro di ottenere una posizione in graduatoria utile per l'ammissione al corso.

3.e. La mancata verbalizzazione di tutte le operazioni svolte in sede di esame delle prove di concorso non inficia, di per sé, il risultato finale.

C. di S., IV, 12 gennaio 2011, n. 124, che il Collegio condivide, ha

infatti chiarito che nei concorsi pubblici non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell'attività svolta dalla Commissione esaminatrice, atteso che l'oggetto del verbale sono soltanto gli aspetti salienti e significativi dell'attività amministrativa oggetto di documentazione che, nella specie, risultano con sufficiente chiarezza.

4. L'appello n. 5254/2016 deve, in conclusione, essere respinto.

L'appello n. 7134/2016 deve essere accolto e, per l'effetto, respinta nel merito l'impugnazione proposta in primo grado da Agnieszka Kinga Guzikowska, Maddalena Rufo, Valentina Mari, Riccardo Ricci, Valentina Soccodato, Antonella Scipione, Federica Di Troia, Laura Zappalà, Simona Finocchi, Roberta D'Ambrosio, Chiara Pascucci, Tiziana Manieri Iurino, Federica Rocchi, Sara Ambrosi, Chiara Delli Colli, Emanuela Maffei e Andrea Mariggìo.

Le spese di entrambi i giudizi devono essere integralmente compensate in ragione della complessità delle controversie.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5254/2016 e sul ricorso n. 7134/2016, come in epigrafe proposti, li riunisce, respinge l'appello n. 5254/2016 e accoglie l'appello n. 7134/2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge nel merito, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di primo grado, nella parte relativa a Agnieszka Kinga Guzikowska, Maddalena Rufo, Valentina Mari, Riccardo Ricci, Valentina Soccodato, Antonella Scipione, Federica Di Troia, Laura

Zappalà, Simona Finocchi, Roberta D'Ambrosio, Chiara Pascucci, Tiziana Manieri Iurino, Federica Rocchi, Sara Ambrosi, Chiara Delli Colli, Emanuela Maffei e Andrea Mariggìo.

Compensa integralmente spese e onorari di entrambi i giudizi fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Manfredo Atzeni

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO